

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE DI PATOLOGIA E CHIRURGIA DEL RACHIDE

Art. 1 – Denominazione del Centro

Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerche interdisciplinare di Patologia e Chirurgia del rachide

Art. 2 – Sede del Centro

Il Centro afferisce e ha sede presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.

Art. 3 – Finalità del Centro

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- ricerca di nuove metodologie e strategie diagnostico-terapeutiche nella Patologia e Chirurgia del Rachide;
- attuazione del ciclo diagnostico-terapeutico nella patologia spondilartrosica e neoplastica del Rachide;
- attuazione di protocolli per le indicazioni terapeutiche e del follow-up nei pazienti portatori di neoplasie e spondilartrosi del rachide;
- studio dei sistemi di fissazione del rachide;
- metodologie della riabilitazione fisiatica.

Art. 4 – Attività del Centro

Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interesse convergenti.

Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore potranno essere istituiti premi di ricerca.

Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di cui all'art. 3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali.

Art. 5 – Personale aderente al Centro

Sono considerati aderenti al Centro i Professori e i Ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso.

Possono inoltre aderire al Centro altri Professori e Ricercatori dell'Università mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.

Art. 6 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

Consiglio Scientifico

Direttore Scientifico del Centro

Art. 7 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.

Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.

Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze.

I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto consultivo.

I membri elettivi durano in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al Centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti.

Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo degli aderenti al Centro ne facciano richiesta motivata.

La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8 – Compiti del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico:

- individua le linee dell'attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
- approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
- delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
- delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 9 – Direttore Scientifico del Centro

Il Direttore Scientifico del Centro è designato dal Consiglio Scientifico del Centro, scelto tra i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio Scientifico.

Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un docente a tempo pieno. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.

Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro;
- presiede in Consiglio scientifico;
- presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
- predispose la relazione sull'attività svolta nell'anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni.

Art. 10 – Finanziamenti

Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri; interessati nell'area di ricerca;

Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Regioni ed altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;

Comunità Europea o altri organismi internazionali;

eventuali contributi del Dipartimento di afferenza o della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Per l'amministrazione e la gestione si applicano le norme relative alla gestione contabile degli Istituti universitari.

Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.

Art. 11 – Beni

Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature funzionanti in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, regolando il rimborso dei relativi costi.

Art. 12 – Personale

Il personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori e Ricercatori aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.

Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

Art. 13 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvata dal Senato Accademico .